

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152

Conferma T.A.R. Molise, 5 dicembre 2002, n. 1075.

L'art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000 prescrive che nell'atto di autenticazione siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale.

È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Omissis.

Deduce, inoltre, la violazione dell'art. 21, comma secondo, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 assumendo che l'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature sarebbe avvenuta in date o luoghi diversi da quelli in cui le relative sottoscrizioni sarebbero state apposte.

La censura si risolve nella pretesa di far accertare dal giudice amministrativo una situazione contrastante con le risultanze di un atto pubblico fidefacente. Essa è inammissibile, prima che priva di fondamento, in quanto, per vincere la forza fidefacente dell'affermazione con cui il pubblico ufficiale autenticatore attesta che dette sottoscrizioni sono state apposte in sua presenza, è necessaria la querela di falso, che nella specie non risulta proposta.

Infondato è, altresì, il rilievo secondo il quale la sottoscrizione di alcune dichiarazioni di accettazione della candidatura sarebbero state autenticate in violazione della legge, per avere il funzionario autenticatore dichiarato la propria conoscenza diretta del sottoscrittore.

L'art. 21, comma secondo, del citato D.P.R. n. 445 del 2000, infatti, senza stabilire alcuna specifica modalità per l'accertamento dell'identità del dichiarante, si limita a prescrivere che siano indicate le "modalità di identificazione", tra le quali certamente è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale. Non ha pregio neppure il motivo d'appello nel quale si sostiene essere illegittima l'ammissione della lista di che trattasi, da un lato, perché le sottoscrizioni dei cittadini elettori presentatori non sarebbero state apposte nella data in cui risultano autenticate, ma successivamente; e, dall'altro, perché a tale data, le candidature non potevano considerarsi ancora accettate, non essendo ancora intervenuta l'autenticazione delle relative dichiarazioni.

Quanto al primo profilo, valgono le considerazioni svolte più sopra in ordine alla forza fidefacente dell'attestazione del pubblico ufficiale autenticatore.

Quanto al secondo, non v'è ragione per discostarsi dal precedente di questa Sezione (cfr. dec. 6 luglio 1994 n. 732), secondo il quale "Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista".

Omissis.